



COMUNE DI ADRO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI UNA MOSTRA MERCATO.

ART. 1 – Principi generali.

1. Il presente Regolamento ha come fine la determinazione dei principi generali volti a definire requisiti e modalità organizzative per lo svolgimento di una manifestazione fieristica locale organizzata ai sensi della Legge Regionale 06/2010 – Titolo IV MANIFESTAZIONI.
2. La manifestazione è un mercato degli sconti, pertanto tutta la merce esposta, che deve provenire dal negozio dell'espositore partecipante, deve essere posta in vendita a prezzi scontati. La manifestazione comprende una sezione di antiquariato e di prodotti artistici, di oggettistica artigianale, di prodotti tipici locali, di collezionismo, di interscambio.
3. La manifestazione è finalizzata alla rivitalizzazione del centro storico, ad un incremento di immagine del Comune di Adro (BS) nonché al rilancio del settore commerciale locale.

ART. 2 – Localizzazione della manifestazione ed orari della stessa.

1. La manifestazione viene collocata nell'area di Piazza Vittorio Emanuele e Piazza dei Caduti o in Piazza Padre Costantino o in via Indipendenza presso la Palestra o in via Dandolo area municipio o in via Santa Maria. Il Responsabile del Servizio emetterà ordinanza per la localizzazione della manifestazione.
2. L'orario previsto è dalle ore 10:00 alle ore 19:00 e l'accettazione degli espositori è consentita fino alle ore 9:00.
3. Dalle ore 10:00 alle ore 19:00 nessun espositore potrà abbandonare il proprio posteggio, salvo problemi inderogabili che verranno valutati dal responsabile di volta in volta.
4. La manifestazione si svolge in giornate che verranno individuate dall'Assessorato al Commercio.

ART. 3 - Numero massimo degli espositori

1. Data la superficie e le attrezzature a disposizione, il numero massimo di espositori è fissato inderogabilmente in : 40 unità in Piazza Padre Costantino; 20 unità in Piazza Dei Caduti e Piazza Vittorio Emanuele, 40 unità via Indipendenza area palestra comunale, 20 unità via Santa Maria, 40 unità via Dandolo area Municipio.
2. In caso di richieste superiori al numero massimo di espositori ammessi, sarà data precedenza agli espositori che hanno presentato prima in ordine cronologico, mentre negli anni successivi la precedenza sarà data prioritariamente agli espositori che hanno già partecipato alle edizioni precedenti della manifestazione. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

3. L'Assessorato al Commercio stabilisce la data della manifestazione con almeno 60 giorni di anticipo e coloro che desiderano partecipare all'iniziativa dovranno presentare richiesta all'Ufficio Commercio entro 30 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa con apposito modulo che verrà predisposto dall'Ufficio Commercio.
4. Nel giorno di svolgimento della manifestazione i commercianti su area privata sono autorizzati alla regolare apertura dei propri negozi al fine di garantire un servizio alla cittadinanza ed ai visitatori che affluiranno nel Comune in seguito alla manifestazione.

ART. 4 – Operatori ammessi alla manifestazione

1. L'Assessorato al Commercio potrà invitare a partecipare alla manifestazione gli operatori muniti di autorizzazione commerciale su aree pubbliche (L.R. n° 06/2010), gli artigiani restauratori iscritti alla C.C.I.A.A., i rigattieri, i commercianti in sede fissa che si doteranno di autorizzazione temporanea al commercio su suolo pubblico, i creatori artistici (pittori, scultori ed i soggetti identificati dall'art. 4 comma 2 lettera H del D. L.vo n° 114/98), i produttori agricoli singoli o associati (L. 59 del 9.02.1963 e successive modificazioni per la vendita di prodotti di cui all'articolo 5 lettera b), gli hobbisti e i collezionisti.
2. Gli hobbisti e i collezionisti sono autorizzati esclusivamente previa autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo rilasciata su richiesta dall'Ufficio Amministrativo Finanziario del Comune di Adro (BS).
3. L'espositore di prodotti alimentari è personalmente responsabile dell'osservanza della normativa igienico-sanitaria.
4. Gli espositori devono essere in possesso di idonea autorizzazione commerciale o autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico come previsto dalla Legge Regionale n° 06/2010. Tutti gli espositori possono vendere al pubblico con consegna immediata i propri prodotti, osservando la vigente normativa fiscale.
5. Ogni espositore è tenuto, alla fine della manifestazione, a provvedere personalmente alla rimozione di eventuali rifiuti o imballaggi.
6. Le forze di Polizia potranno effettuare in ogni momento interventi di controllo sulla regolarità dello svolgimento dell'attività da parte degli espositori.

ART. 5 – Tipologia delle merci

1. Durante la manifestazione possono essere esposti e venduti esclusivamente oggetti di antiquariato, arredi, mobili, libri, stampe e quadri, comunque vecchi o usati, , prodotti di oggettistica artigianale, articoli prodotti a mano da artigiani , specialità alimentari, abbigliamento e accessori, video e games, prodotti enologici, articoli regalo e cartoleria, fiori, profumi e cosmetici, elettrodomestici e telefonia, viaggi.
2. Prodotti alimentari tipici locali, alimenti confezionati di produzione tipica geografica locale delle aree della Franciacorta , del Sebino e delle Valli Bresciane e Bergamasche, quali miele, dolci , formaggi, marmellate, olii extra vergine, prodotti gastronomici in genere .
3. Sono comunque fatte salve le disposizioni di **natura fiscale e amministrativa** che disciplinano il commercio su aree pubbliche.

ART. 6 – Modalità di esposizione della merce

1. Gli espositori muniti di banchi di esposizioni e di teli dovranno sistemare gli stessi e gli oggetti in esposizione in maniera decorosa e ordinata.
2. La sistemazione degli oggetti minuti effettuata direttamente a terra dovrà comunque essere autorizzata nel rispetto delle disposizioni di cui sopra.
3. Gli interessati sono comunque tenuti a tenere pulita l'area a ciascuno assegnata ed alla fine della Manifestazione a rimuovere imballaggi, cartoni e qualsiasi altro rifiuto, **lasciando il posto nell'ordine iniziale.**

ART. 7 – Occupazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posti viene fatta a titolo strettamente personale e non cedibile.
2. Gli espositori sono altresì tenuti ad occupare lo spazio a ciascuno affidato, con divieto di debordo dei limiti assegnati.
3. E' vietata l'occupazione dell'area con qualsiasi autoveicolo dei partecipanti alla manifestazione dalle ore 9:00 in poi.
4. I posteggi massimi consentiti sono stabiliti all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento e le dimensioni massime dei singoli posteggi sono di mq. 24 (6*4).

ART. 8 – Esposizione delle generalità dell'occupante

1. E' obbligatoria l'esposizione di un cartello fornito dall'Amministrazione Comunale dove saranno riportati il nominativo dell'espositore, gli estremi e il titolo dell'autorizzazione comunale.

ART. 9 – Costo dell'occupazione

1. Per l'occupazione del suolo pubblico e per la tariffa giornaliera dello smaltimento rifiuti è dovuto un corrispettivo calcolato in base alle tariffe vigenti e gli interessati devono corrisponderlo anticipatamente allo svolgimento della manifestazione.

ART. 10 – Responsabilità dell'occupante

1. Ogni espositore è responsabile personalmente degli oggetti esposti, della loro proprietà, della loro autenticità e provenienza, dei rapporti con il pubblico, ed è obbligato a rilasciare il certificato di garanzia, se richiesto; è altresì responsabile dei danni provocati a cose e persone, sollevando l'Amministrazione comunale e gli uffici da qualsiasi responsabilità.

ART. 11 – Normativa igienico - sanitaria

1. Nello svolgimento del mercato devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico sanitario previste dalle leggi vigenti, dall'ordinanza del ministero della sanità

relativa ai requisiti per il commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari , del regolamento d'Igiene e da eventuali regolamenti e disposizioni comunali.

ART. 12 – Simulazione delle attività artigianali

1. La rassegna dell'oggettistica artigianale e dei prodotti gastronomici tipici locali ha lo scopo di salvaguardare e divulgare le attività tradizionali finalizzate all'ottenimento di un prodotto, frutto delle capacità manuali dell'artigiano e delle ispirazioni creative dell'artista.
2. L'assegnatario del posteggio, qualora impianti ed allacciamenti alle fonti di energia lo consentano, è tenuto a dare dimostrazione della realizzazione del prodotto ovvero a fornire materiale informativo relativo alla propria attività.

ART. 13 – Revoca dell'autorizzazione

1. Gli espositori sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e delle norme e leggi vigenti.
2. In caso di violazione del presente regolamento, delle norme e leggi vigenti, delle disposizioni fiscali e amministrative che disciplinano il commercio su aree pubbliche, oppure per motivi di ordine e sicurezza pubblica, l'autorizzazione può essere limitata, sospesa o revocata dal Responsabile del Servizio.

ART. 14 – Gestione della Manifestazione

1. La gestione della Manifestazione è affidata all'Assessorato al Commercio in collaborazione.
2. L'ufficio Commercio in relazione alle richieste pervenute elaborerà l'elenco degli assegnatari.
3. La competenza del rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo è dell'Ufficio Tributi che vigilerà sul pagamento dei tributi dovuti.

ART. 15 – Sanzioni

1. Chiunque risulti sprovvisto dell'autorizzazione o non in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e della ricevuta di pagamento del COSAP verrà fatto sgomberare dagli agenti della forza pubblica, con l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalle Leggi e dai Regolamenti comunali, salvo che il comportamento dell'operatore non costituisca reato punibile ai sensi delle Leggi vigenti.

ART. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, sarà esecutivo non appena conclusi i necessari controlli previsti dalla legge, regolamenti e statuto comunale ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.